



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

DECISIONE N. 14/2025

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 015/ FITDS/ 2025

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, nella seguente composizione:

- Avv. Cristiano DE ANTONI Presidente ed estensore
- Avv. Maurizio RICCI Vice Presidente
- Avv. Stella FRASCA' Componente

Visto il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 015/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale del giorno 17 Giugno 2025 a carico di:

- Sig. Alberto CAROSELLI (c.f.) - tesserato FITDS n. AMATORE (iscritto e Presidente della A.S.D. Shooting Area Barbarasco),
- ASD Shooting Area Barbarasco (pec) c.f. - CAP in persona de legale rappresentante pro tempore Alberto Caroselli

VIOLAZIONI CONTESTATE

• Quanto al Sig. Alberto CAROSELLI: A. Violazione degli artt. 1 e 4 co. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. B. Violazione dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per mancata collaborazione con la Procura Federale. C. Violazione del principio di non violenza di cui all'art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Fatto commesso tra il 30 Aprile e il 2 Maggio 2022

• Quanto a A.S.D. SHOOTING AREA BARBARASCO: in persona del legale rappresentante Alberto Caroselli, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, per essere oggettivamente responsabile in relazione a tutti gli illeciti disciplinari

sopra indicati nei capi A)-B)-C) nonché per la Violazione dell' 1 co. 3 e 4 n. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS. Fatto commesso dal 9 al 10 Novembre 2024

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al Sig. Alberto Caroselli veniva contestata dalla Procura Federale:

A) la Violazione degli artt. 1 e 4 co. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver espresso dichiarazioni false e lesive della reputazione con memoria del 31 gennaio 2025 - depositata nel procedimento FITDS 2025/0001- del seguente tenore: *"Peraltro, da quando ospito le gare della FITDS ho sempre preso parte al pre-match, sempre fuori classifica e sempre senza alcun documento che potesse associare il sottoscritto alla FITDS. Ho unicamente segnato i risultati ottenuti in un foglio posticcio. Negli anni sono passati molti Range Master e moltissimi Range Officer, ma nessuno ha mai avanzato delle perplessità circa la mia presenza. Tra i vari giudici di gara che sono passati nel campo di Barbarasco, ricordo quando il Range Master era il Vice Presidente, Eugenio Fasulo, e anche in quell'occasione mi venne permesso di partecipare sempre fuori classifica, senza sollevare alcune perplessità in merito" e anche "Richiamo l'attenzione del Procuratore Federale sull'affidamento ingenerato anche dal fatto che il signor Eugenio Fasulo, Vice Presidente della FITDS e Range Master della gara di Barbarasco del 2022, ha espressamente autorizzato la mia partecipazione al pre-match ".*

Le accuse rivolte ad Eugenio Fasulo hanno originato il procedimento FITDS 2025/0004, poi archiviato con provvedimento del 16 maggio, che qui si intende integralmente richiamato, le cui indagini ne hanno dimostrato l'infondatezza e la conseguente falsità; Fatto commesso il 31 gennaio 2025.

Nell'ambito del procedimento FITDS 2025/0001 Alberto Caroselli, sottoposto ad indagini per aver partecipato ad una gara nonostante non ne avesse titolo, ha prodotto una memoria- datata 31 gennaio 2025- nella quale ha rivolto specifiche accuse, poi rivelatesi infondate, nei confronti di Eugenio Fasulo. In particolare, il Caroselli ha testualmente affermato che: *"Peraltro, da quando ospito le gare della FITDS ho sempre preso parte al pre-match, sempre fuori classifica e sempre senza alcun documento che potesse associare il sottoscritto alla FITDS. Ho unicamente segnato i risultati ottenuti in un foglio posticcio. Negli anni sono passati molti Range Master e moltissimi Range Officer, ma nessuno ha mai avanzato delle perplessità circa la mia presenza. Tra i vari giudici di gara che sono passati nel campo di Barbarasco, ricordo quando il Range Master era il Vice Presidente, Eugenio Fasulo, e anche in quell'occasione mi venne permesso di partecipare sempre fuori classifica, senza sollevare alcune perplessità in merito" e anche "Richiamo l'attenzione del Procuratore Federale sull'affidamento ingenerato anche dal fatto che il signor Eugenio Fasulo, Vice Presidente della FITDS e Range Master della gara di Barbarasco del 2022, ha espressamente autorizzato la mia partecipazione al pre-match ".* Sulla scorta di tale dichiarazione, l'allora Procuratore Federale Avv. Bruno Nigro aveva aperto il fascicolo FITDS 2025/0004 nei confronti del Fasulo, nelle more eletto Presidente FITDS, nel cui ambito sono state svolte le indagini di rito. In particolare, la Procura federale - affiancata dal Procuratore Nazionale dello Sport dott. Leotta - ha ascoltato alcuni Range Officer chiamati ad arbitrare il

Palazzo delle Federazioni Sportive
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma
Tel. +39 06 32723243

P.IVA: 01712400983 Codice Univoco M5UXCR1
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

match in argomento, ossia i Sigg.ri Frank Gelfusa, Patrizio Dallagiacoma, Giuseppe Isopo, Ugo Sensi, Piero Allegro, Sergio Fontanelli e Luciano Gattavecchia, oltre ad aver invitato il sig. Caroselli che - come si dirà per il capo B) - non si è presentato. Gli elementi di prova raccolti nella fase delle indagini di quello specifico procedimento hanno rivelato la portata infondata e calunniosa delle accuse mosse dal Caroselli nella sua memoria del 31 gennaio al punto da indurre il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale dello Sport a definire il procedimento con provvedimento di archiviazione, argomentando che: *"il quadro che emerge in particolare dalle audizioni compiute non permette di fornire alcun riscontro alle generiche dichiarazioni accusatorie rese dal Caroselli, peraltro in un atto di altro procedimento con il quale egli pretendeva di difendersi da una accusa disciplinare, accusando a sua volta quello che nel frattempo era diventato il nuovo Presidente Federale, con ciò volendo far intendere che sin dai vertici della Federazione era in uso permettere la partecipazione alle gare anche di soggetti privi del porto d'armi"*.

B) Violazione dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per la mancata collaborazione con la Procura Federale, per essersi rifiutato di essere ascoltato in video conferenza nel procedimento FITDS 2025/0004 quale persona informata dei fatti in ossequio alla convocazione inviategli l'11 aprile 2025. Fatto commesso dal 9 al 14 aprile 2025;

Il Caroselli, convocato dalla Procura federale, con invito dell' 11 aprile 2025, si è rifiutato di sottoporsi all'audizione fissata per il 17 aprile, adducendo immotivati impedimenti. Con la prima pec dell' 11 aprile, inviata alle 09:28, il deferendo, ha sostenuto di non poter partecipare *"perché quel giorno sono aperto con il campo e lavoro, i due giorni di chiusura sono il lunedì e martedì a meno che non si possa anticipare dalle 14:00 alle 15:00 che sono chiuso. Poi sono a chiedere di quale argomento dovremmo parlare?"* Il 14 aprile, il Procuratore federale ha riscontrato la richiesta del Caroselli e, in accoglimento delle sue istanze, ha anticipato l'audizione alle ore 14,15. Nonostante ciò, il convocato ha risposto che: *"stante le mie condizioni di salute attualmente non sono in grado di sostenere una videoconferenza che mi porterebbe a sopportare degli stress ulteriori. A supporto di quando Le ho esposto, Le allego un certificato, per il quale La prego di voler ritenere il documento strettamente personale. Se cortesemente mi può inviare le domande così da poterLe rispondere."* Dal certificato medico allegato alla seconda pec - datato 2 aprile - non si è ravvisata alcuna prescrizione medica contraria alla convocazione. Infatti, il Dott. Rossi dell'unità di cardiologia presso la Fondazione CNR- Regione Toscana Gabriele Monasterio, dopo aver riscontrato nel paziente una *"ectopia ventricolare complessa plurifocale ad incremento durante lo sforzo in paziente con aneurisma dall'Ao ascendente"*, si è limitato a suggerirgli di mantenere controllata la pressione arteriosa, senza vietargli alcuna attività o impegno, anzi invitandolo a svolgere attività aerobica. (cfr. all. Visita dott. Rossi. Tant'è che l'ufficio della Procura federale ha replicato osservando *"che dal certificato medico allegato alla sua comunicazione non emerge alcuna patologia particolare che la possa legittimare a non partecipare ad un audizione in video conferenza, tanto più che le viene consigliato di svolgere attività aerobica che per sua natura è ben più stressante di una video audizione."*, evidenziando come *"il suddetto certificato reca la data del 2 aprile di molto antecedente alla sua comunicazione dell' 11 aprile in cui si dichiara disponibile ad essere sentito al di fuori degli orari lavorativi, di tal che il suo*

impedimento sembra più dovuto ad un suo ripensamento che non ad un reale problema di salute." rammentando nuovamente al Caroselli dell'obbligo di rendersi disponibile all'attività di indagine. Ciò nonostante, il deferito ha ribadito il suo rifiuto all'audizione in video-call, dichiarandosi disponibile a rispondere alle domande unicamente per iscritto. L'atteggiamento tenuto dal Caroselli in occasione della convocazione dell' 11 aprile è chiaramente indicativo della sua volontà di non collaborare con la Procura Federale. A tal proposito è sufficiente richiamare le osservazioni svolte nel già citato provvedimento di archiviazione del procedimento FITDS 2024/0004, ove è stato rilevato che il deferito si è volontariamente sottratto "a un confronto diretto con la Procura Federale e di non volere, o non potere, fornire alcun elemento di supporto alle proprie indimostrate e non confermate accuse."

C) Violazione del principio di non violenza di cui all'art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver posto in essere una condotta violenta ai danni della sig.ra Alina Lyubov

sig.ra Zhulchynska Lyubov - consistita nell'aver proferito al suo indirizzo contumelie di ogni genere e per averla aggredita fisicamente con spintoni, schiaffi afferrandola per i capelli, in occasione della competizione tenutasi presso il poligono da tiro Area Barbarasco dal 30 aprile al 2 maggio 2022. Fatto commesso tra il 30 aprile e il 2 maggio 2022.

Dalle dichiarazioni verbalizzate il 9 aprile 2025 nell'ambito del proc. FITDS 2025/0004 a carico del Sig. Eugenio Fasulo e rese dai testi Fontanelli, Gattavecchia e Isopo, è emerso come il Caroselli abbia tenuto una condotta in aperto contrasto con il divieto di cui all'art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, anche in relazione all'articolo 4 comma 1 Lett. A del R.G.D.S nei confronti della figliastra Alina Lyubov in occasione della gara svoltasi al campo da tiro di Barbarasco dal 30 aprile al 2 maggio 2022.

Più precisamente il teste Giuseppe Isopo, alla richiesta se fosse presente alla competizione di aprile/maggio 2022 tenutasi al campo di Barbarasco, ha ammesso di non ricordarsi "anche se ho sempre partecipato alle attività agonistiche che si svolgevano a Barbarasco, Questo fino a quando è successo, circa 2-3 anni fa, un episodio spiacevole: in quella occasione, mentre si svolgeva una gara, il proprietario del poligono Caroselli aggredì con schiaffi e spintoni la figlia della sua compagna, non ricordo per quali motivi."

Mentre, Luciano Gattavecchia, alla domanda degli inquirenti se conoscesse il proprietario del poligono di Barbarasco, ha risposto "conosco Caroselli ed è una persona che non mi piace, non lo considero una bella persona. Come detto, non arbitro più nel suo poligono dopo una certa vicenda. (...) L'episodio di cui parlo è avvenuto, come detto, durante una gara (non ricordo esattamente quando) e Caroselli ha messo le mani addosso alla figliastra, ossia la figlia della compagna, perché si stava abbracciando con una persona (non so chi fosse), l'ha schiaffeggiata e stratonata; poi è intervenuto Frank Gelfusa, che era lo S.O. della gara, che lo ha bloccato. Dal punto di vista sportivo conosco Caroselli da tempo, so che era anche un bravo atleta ma non ha più il porto d'armi. (...) Mi disse che gli avevano tolto il porto d'armi perché aveva avuto problemi con la prima moglie e perché lo avevano accusato di sparare ai gatti." Inoltre, allo scopo di meglio approfondire e circostanziare i fatti riferiti dagli RO appena citati, La Procura Federale ha ritenuto utile ricevere le dichiarazioni del sig. Frank Gelfusa nonché della moglie di Caroselli, la sig.ra Zhulchynska Lyubov. Frank Gelfusa, ascoltato il 15 maggio, ha riferito ulteriori elementi di

riscontro alle dichiarazioni dei colleghi Isopo e Gattavecchia. Il teste ha infatti ripercorso gli avvenimenti verificatesi in occasione della gara del 30 aprile - 2 maggio e concernenti l'episodio al quale hanno fatto riferimento gli altri testimoni, spiegando che *"ad un certo punto inizio a sentire Caroselli che urlava contro una persona: "Via di qui, non ti voglio più vedere in questo campo, tu qua non ci devi più tornare" e insulti vari. Inizialmente pensavo fossero verso un tiratore, ho pensato che qualche tiratore avesse fatto qualcosa. (...) Dopo qualche minuto di parole, mi sono affacciato alla porta e ho visto in lontananza, in fondo al parcheggio, Caroselli che inveiva contro la figlia della moglie/compagna ed era lì che litigava con questa ragazza, figlia della moglie e la moglie era a fianco che cercava un po' di calmarlo e di tranquillizzarlo e lui che urlava contro questa ragazza e la strattonava, la spingeva. Sono sicuro che l'aveva presa tipo per il colletto o per qualcosa o sotto il braccio, la spingeva, la insultava."* (cfr. verbale Gelfusa). Alla domanda del Procuratore Federale se il Caroselli avesse usato qualche altra violenza nei confronti della ragazza, il teste ha confermato di averlo visto metterle *"le mani addosso, la spingeva, la strattonava sicuramente. (...) Urlava, la insultava e la mandava via in questo modo."* tanto che lo Stat Officer è stato costretto ad intervenire per cercare di calmarlo. Gelfusa ha altresì dichiarato che, ad un certo punto, si sarebbe avvicinata anche la sig.ra Zhulchynska Lyubov la quale, preoccupata per l'atteggiamento minaccioso e violento del marito, avrebbe tentato di *"proteggere la figlia, allontanare lui, separarli, dicendogli di stare calmo e di lasciarla stare. Cercava di separarli in qualche modo"*.) La sig.ra Lyubov, ascoltata il 20 maggio con video chiamata su WhatsApp, si è invece rifiutata di riferire in merito all'accaduto. Il 21 maggio il Procuratore federale ha trasmesso il verbale dell'audizione alla convocata, all'indirizzo mail personale , chiedendole la sottoscrizione. Va comunque sottolineato come la signora Lyubov, poco dopo la sua audizione, con pec del 21 maggio peraltro proveniente dall'account utilizzato da Alberto Caroselli quale legale rappresentante della ASD Barbarasco, () destinata a procurafederale@pec.fitds.it e procuragenerale@cert.coni.it , abbia contestato il contenuto dell'atto, ritenendo che alcune parti fossero incomplete non corrette rifiutandosi di sottoscrivere il verbale (cfr. all. mail e verbale Lyubov).

Alla A.S.D. Shooting Area Barbarasco, in persona del suo legale rappresentante Alberto Caroselli veniva altresì contestata dalla Procura federale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS, per essere oggettivamente responsabile in relazione a tutti gli illeciti disciplinari sopra indicati nei capi A)-B)-C) nonché per la Violazione dell' 1 co. 3 e 4 n. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS in relazione all'art. 1 Capitolo IV Regolamento Sportivo 2024 e Regolamento di Gara 2° Prova Winter Championship Macro Area 4 contestati ad Alberto Caroselli nel procedimento FITDS 2024/0001 poi definito con provvedimento di applicazione consensuale della sanzione senza incolpazione dell'11 febbraio 2025 n. prot. 1009. Fatto commesso dal 9 al 10 novembre 2024.

Le infrazioni di cui ai capi A)-B)-C) devono essere altresì elevate nei confronti dell' ASD Shooting Barbarasco, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina. La norma in esame, infatti, prevede che *"gli affiliati e gli aderenti sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi e o per le frodi sportive commessi dai propri tesserati"* e *"agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri*

accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto."

Oltre alle menzionate violazioni, alla ASD deve essere altresì contestato l'illecito disciplinare di cui all'art. 1 co. 3 e 4 n. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS in relazione all'art. 1 Capitolo IV Regolamento Sportivo 2024 e Regolamento di Gara 2° Prova Winter Championship Macro Area 4 commesso dal suo legale rappresentante in occasione della 2° prova Winter Champions Macro Area 4 svoltasi a Barbarasco dal 9 al 10 novembre 2024. In quell'occasione, infatti, il Caroselli ha partecipato al pre-match pur essendo sprovvisto di titolo abilitativo all'utilizzo delle armi da fuoco, non iscritto alla FITDS come agonista e privo del necessario certificato medico. Dai cennati fatti ha tratto origine il procedimento FITDS 2024/0001 a carico di Caroselli, Bernardo Canelli, Massimo Pecchioli, Paolo Frullini e Pasquale Renzulli. (cfr. intendimento di deferimento FITDS 2024/0001). Nell'atto di deferimento, invero, è stata contestata a Caroselli, Canelli e Pecchioli *"Infrazione di cui all'art. 1 co. 3 e 4 n.1 lett. a del RGD F.I.T.D.S. in relazione (i) all'art.1 del Capitolo IV del REGOLAMENTO SPORTIVO 2024-Revisione del 20/3/2024 - Approvato dal Consiglio Federale F.I.T.D.S. nella riunione del 20 marzo 2024, (ii) al Regolamento della gara, come riportato nella locandina in atti, laddove prescrive "tutti i tiratori devono essere in regola con i permessi per il trasporto e l'utilizzo delle proprie armi e munizioni" (iii) al Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982. Quanto a Bernardo CANELLI e Massimo PECCHIOLI per aver consentito di svolgere a Alberto CAROSELLI, e quest'ultimo per aver svolto, benché non iscritto alla gara, attività agonistica di tiro dinamico sportivo con arma da fuoco e relativo munizionamento in assenza di un titolo per il porto/trasporto e l'utilizzo dell'arma e delle munizioni, o titolo equipollente, senza che il sig. CAROSELLI fosse regolarmente iscritto alla F.I.T.D.S. come agonista, e benché privo del certificato medico per attività sportiva agonistica. Fatti avvenuti il 9 novembre 2024 presso il poligono Area Barbarasco nel corso della gara di Campionato invernale FITDS macro Area 4 del 09/10 novembre 2024 ."*

Con proposta di applicazione consensuale di sanzione ex art. 65 del Reg. Giustizia e Disciplina presentata dal Caroselli il 5 febbraio 2025, la sua posizione è stata definita con un provvedimento di ammonizione.

Sempre in applicazione dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, pertanto, la ASD Shooting di Barbarasco deve rispondere anche dell'illecito commesso dal Caroselli nella 2° prova Winter Champions Macro Area 4 del 9/10 novembre 2024.

Pertanto in data 17 Giugno 2025 la Procura Federale informava l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento.

Il Caroselli, per il tramite dell'Avvocato Paolo Ravaglioli si costituiva con memoria difensiva ritualmente depositata, nella quale in estrema sintesi e nella sostanza contestava *in toto* tutti gli addebiti sollevati dalla Procura Federale ed in via istruttoria chiedeva l'escussione testimoniale dei Sigg.ri Massimo Pecchioli oltre alle Sigg.re Zhulcynska Lyubov, compagna del deferito e Alyna Lyubov, figlia della compagna del deferito e coinvolta nella vicenda indicata nel capo C.

Alla prima udienza del giorno 11 Luglio 2025 presso gli uffici del Coni, in Roma, Largo De Bosis, la Procura federale insisteva nelle richieste formulate nell'atto di deferimento. L'avvocato Paolo Ravaglioli chiedeva l'ammissione delle memorie depositate, insistendo nelle richieste istruttorie.

Il Tribunale, preso atto, rigettava le richieste istruttorie del deferito ed ammetteva la prova testimoniale dei Sigg.ri Fontanelli, Gattavecchia, Gelfusa ed Isopo e rinviava, riservato ogni altro provvedimento all'udienza del giorno 8 Settembre 2025.

All'udienza del giorno 8 Settembre venivano escussi i testi sopraindicati, di cui i Sigg.ri Fontanelli, Gattavecchia e Gelfusa di persona ed il teste Isopo, in via del tutto eccezionale, con audizione a distanza.

Tutti i testi confermavano nella sostanza le dichiarazioni già rese nel corso dell'audizione nel giudizio n. 4/2025 a carico del Sig. Eugenio Fasulo. L'avvocato Ravaglioli insisteva nelle richieste istruttorie già formulate nel corso della prima udienza e chiedeva trasmettersi gli atti all'Ufficio della procura Federale nei confronti dei Sig. Gattavecchia e Isopo. Il Tribunale confermava il rigetto delle richieste istruttorie e riservava il provvedimento di trasmissione atti alla Procura Federale all'esito del procedimento. Contestualmente rinviava all'udienza del 3 Ottobre ore 12,00 per discussione e decisione, concedendo termine per note difensive sino al giorno 29 Settembre. L'avv. Ravaglioli depositava nei termini previsti le note difensive. All'udienza del 3 Ottobre la Procura Federale, dopo approfondita discussione, insisteva nella declaratoria di colpevolezza chiedendo la sanzione della radiazione per il Sig. Alberto Caroselli e la sospensione per mesi 22 per la A.S.D. Shooting area Barbarasco. L'avvocato Ravaglioli si riportava a tutte le deduzioni ed istanze articolate precedentemente nei propri scritti difensivi e concludeva con la richiesta di assoluzione dell'incolpato.

Il Tribunale tratteneva il procedimento in decisione e riservava la decisione, all'esito della quale pronunciava la seguente

*** D E C I S I O N E ***

Il procedimento di cui oggi si verte, nei confronti del Sig. Alberto Caroselli contempla tre capi di incolpazione.

Quanto al capo A viene contestato al deferito la violazione degli artt. 1 e 4 co. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in quanto avrebbe dichiarato che nel corso degli anni lo stesso avrebbe sempre partecipato alle gare FITDS svolte presso il poligono denominato Shooting area Barbarasco, senza essere in possesso del Porto d'Armi, con il tacito consenso degli organizzatori e con l'assenso dei Range Master e degli arbitri che si sono succeduti negli anni, compreso l'attuale Presidente FITDS Eugenio Fasulo (all'epoca di fatti non ancora in carica).

Nel corso dell'istruttoria procedimentale è emerso chiaramente, dalle dichiarazioni di testi Gattavecchia e Fontanelli escussi nel presente giudizio, che tale circostanza non risponda al vero e che in loro presenza il Sig. Caroselli non avrebbe mai partecipato alla competizione - sia pure fuori classifica - così come dichiarato dallo stesso deferito.

In particolare il teste Luciano Gattavecchia all'udienza del giorno 8 Settembre 2025 alla specifica domanda resa ha risposto: *"Domanda: A lei risulta che Caroselli abbia partecipato al pre-match? ADR in mia presenza no. Domanda è stato spesso presente al campo di Barbarasco? ADR si, ho arbitrato parecchie gare di preciso però non ricordo in che anni. Ultima precisazione: il Caroselli ha sostenuto che, in occasione della gara federale del 18-19 aprile 2023, è stato autorizzato a partecipare alla gara dal signor Fontanelli e arbitrato da Gattavecchia. ADR nego assolutamente che abbia avuto tale autorizzazione"*.

Ed ancora il teste Fontanelli sempre all'udienza del giorno 8 settembre 2025 interrogato sulle circostanze indicate così ha risposto: Domanda: che ruolo ha nella FITDS che ruolo aveva in occasione della gara del 30 aprile-1 maggio 2022 e cosa ha visto. ADR: *ero presente in qualità di R.O. direttamente non ho assistito ai fatti mi sono stati raccontati dai Range Master presenti.* Domanda: il Caroselli ha sostenuto che in occasione della gara federale del 18-19 aprile 2023 è stato autorizzato a partecipare alla gara da lei ed è stato cronometrato dal signor Gattavecchia Luciano. ADR: *tale affermazione non è assolutamente vera io non l'ho mai autorizzato.* Domanda: Caroselli era presente alla gara? Ha partecipato al pre-match? ADR: *lui nel campo c'è sempre perché insieme alla moglie si occupa di tutto non l'ho assolutamente visto partecipare al pre-match.*

Le affermazioni circostanziate, precise e concordanti, riferite dai testi escussi trovano pieno riscontro anche nelle altre dichiarazioni rese sempre dagli stessi testimoni nel giudizio aperto all'epoca dal precedente Procuratore Federale Avv. Bruno Nigro nei confronti dell'attuale Presidente Eugenio Fasulo (n. 004/2025); procedimento archiviato in istruttoria per totale infondatezza delle dichiarazioni del Caroselli e per mancata presentazione dello stesso alla richiesta di chiarimenti, formulata dalla procura nazionale dello Sport che in quel procedimento affiancava la Procura endofederale, con le motivazioni che testualmente si riportano: *"il quadro che emerge in particolare dalle audizioni compiute non permette di fornire alcun riscontro alle generiche dichiarazioni accusatorie rese dal Caroselli, peraltro in un atto di altro procedimento con il quale egli pretendeva di difendersi da una accusa disciplinare, accusando a sua volta quello che nel frattempo era diventato il nuovo Presidente Federale, con ciò volendo far intendere che sin dai vertici della Federazione era in uso permettere la partecipazione alle gare anche di soggetti privi del porto d'armi"*

Il Tribunale ha ritenuto di non dover ammettere la prova testimoniale richiesta dal difensore deferito per evidente mancanza di terzietà del teste Sig.ra Zhulcynska Lyubov in quanto compagna del Caroselli ed emotivamente coinvolta nella vicenda anche con riferimento al capo C di incolpazione, ed al sig. Massimo Pecchioli poichè non attendibile in quanto già soggetto ad applicazione della pena concordata prima dell'incolpazione per fatti connessi a quelli per cui si procede, in quanto aveva consentito, nella sua qualità di Range, di far svolgere al deferito tutte quelle attività descritte in narrativa che hanno generato l'avvio del procedimento n. 01/2025 conclusosi nei suoi confronti con l'applicazione della pena concordata prima dell'incolpazione.

In costanza quindi della ricostruzione dettagliata resa possibile dalle dichiarazioni testimoniali precise e concordanti, ritenute affidabili in considerazione della mancanza di elementi che

potessero inficiarne la genuinità, il deferito non può che essere giudicato responsabile delle contestazioni mosse dalla Procura Federale

Quanto al capo B di incolpazione viene contestato al deferito: la violazione dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per la mancata collaborazione con la Procura Federale, per essersi rifiutato di essere ascoltato in video conferenza nel procedimento FITDS 2025/0004 quale persona informata dei fatti in ossequio alla convocazione inviatagli l'11 aprile 2025.

Tale circostanza è provata *per tabulas* dalle allegazioni documentali prodotte dalla procura Federale e dalle motivazioni esposte in narrativa del presente atto al quale ci si riporta.

Appare del tutto incongruente la motivazione di salute addotta dal deferito per giustificare la sua impossibilità a presenziare alla richiesta di audizione della Procura Federale in considerazione che la stessa sarebbe avvenuta in video conferenza e che per la natura della materia trattata certamente non vi erano motivi tali da giustificare l'impedimento. Dal certificato medico allegato dal deferito, fra l'altro datato oltre 10 giorni prima dell'escussione si evince che allo stesso sarebbe stata consigliabile una blanda attività aerobica del tutto più impegnativa di una banalissima videoconferenza.

Anche in questo caso il Tribunale ritiene raggiunta la prova del fatto contestato dalla procura Federale a carico del deferito.

Quanto al capo C di incolpazione viene contestato al deferito la violazione del principio di non violenza di cui all'art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ovviamente sempre in relazione e con riferimento all'articolo 4 comma 1 Lett. A del R.G.D.S., per aver posto in essere una condotta violenta ai danni della sig.ra Alina Lyubov, figlia della compagna del deferito Sig.ra Zhulcynska Lyubov.

La ricostruzione fattuale della vicenda appare molto delicata.

Nel corso di una gara svolta presso il poligono di tiro gestito dalla A.S.D. Shooting Area di Barbarasco in data dal 30 Aprile al 2 Maggio 2022 il Sig. Alberto Caroselli avrebbe avuto, per futili motivi, comportamenti aggressivi e violenti, concretizzati in varie percosse, nei confronti della figlia della compagna in quanto la stessa ragazza, a dire dei testimoni presenti, stava conversando con un giovane non gradito al Caroselli. Nello specifico i testi Sig. Frank Gelfusa e Luciano Gattavecchia, auditi in due circostanze diverse, la prima avanti al Procuratore Nazionale dello Sport che affiancava il Procuratore endofederale nel giudizio n. 004/2025 e la seconda avanti all'intestato Tribunale federale nel corso del presente giudizio, hanno ribadito di aver visto il Caroselli aggredire la giovane con le citate percosse.

Il teste Frank Gelfusa, nel corso del presente giudizio all'udienza del giorno 8 Settembre 2025 ha riferito: *"Domanda: che ruolo ha nella FITDS che ruolo aveva in occasione della gara del 30 aprile-1 maggio 2022 e cosa ha visto. ADR io ero lì come State Officer e mi occupavo di redigere le classifiche. Ero nel gabbiotto quanto sentivo urlare Caroselli "vai via non ti voglio più vedere, esci da questo campo". Mi sono affacciato dal gabbiotto e l'ho visto in fondo al parcheggio che strattonava la figlia della moglie, le tirava i capelli mentre la ragazza cercava di liberarsi e urlava che il Caroselli le stava facendo male. Allora sono uscito dal gabbiotto indirizzandomi verso Caroselli, l'ho preso sottobraccio allontanandolo. ADR Non ricordo se abbia colpito la ragazza con uno schiaffo nè conosco il motivo del litigio. Caroselli continuava ad urlare e lamentarsi nonostante*

l'avessi preso sottobraccio per allontanarlo. Poi si è calmato. La ragazza e la madre si sono allontanate, credo con Giuseppe Isopo, io non le ho più viste. Ho visto la ragazza mentre si divincolava, cercando di liberarsi ma non ricordo se stesse piangendo o meno. Domanda come è fatto il campo di Barbarasco, rispetto alla postazione dove si trovava lei, dove si trovava il parcheggio, chi era presente sulla scena. ADR La visuale mia era diretta verso il parcheggio, che era poco distante dal gabbiotto. Lì c'erano Caroselli, moglie e figlia li ho visti con chiarezza"

Ed ancora il teste Luciano Gattavecchia, sempre nel corso del presente procedimento all'udienza del giorno 8 Settembre 2025 interrogato sui fatti di cui al procedimento così ha risposto: *"Domanda: che ruolo ha attualmente in FITDS e che ruolo aveva in occasione della gara del 30 aprile-1 maggio 2022 e cosa ha visto avvenire nel corso della competizione. ADR: Sono tesserato quale Range Officer Safro per la FITDS. In occasione della competizione del 30 aprile-1 maggio 2022 svolgevo il ruolo di Range Officer. Conosco personalmente il signor Caroselli che era presente alla gara indicata. In quell'occasione mi trovavo all'interno del campo quando sentivo alzare la voce mi giravo e vedevo il Caroselli stratonare e schiaffeggiare una ragazza, la figlia della compagna. Gli ho chiesto cosa stesse facendo. C'era anche Gelfusa, dalla parte opposta, che vista la situazione, cingeva il Caroselli allontanandolo. Anche la compagna del Caroselli interveniva per portare via la ragazza. L'episodio è durato qualche minuto circa. Domanda: in quel frangente Caroselli diceva qualcosa, ha capito quale fosse il motivo della disputa? ADR Mi è stato riferito nell'immediato che la ragazza aveva abbracciato un tiratore, credo, per salutarlo facendo così scatenare l'ira del patrigno che le ha dato proprio uno schiaffo non un semplice buffetto" Domanda Ha riferito il fatto al Range Master? ADR Non ricordo di preciso cosa ho fatto, molto probabilmente l'ho riferito al Range Master ma non so se sia stato verbalizzato anche perché si è verificato al di fuori dal campo di competizione, in prossimità del bar. Ricordo che la ragazza si è messa a piangere.*

Ebbene tali dichiarazioni rese per ben due volte in due separati procedimenti da soggetti terzi che non hanno motivo per dichiarare fatti non veritieri ed essenzialmente hanno reso le due dichiarazioni in modo chiaro coerente e sufficientemente dettagliato lasciano intendere che il Caroselli abbia un comportamento ed uno stile di vita non consoni sia alle norme statuali del codice penale, che a quelle di lealtà e correttezza richieste anche solo per esser iscritto come amatore in nessuna federazione sportiva a maggior ragione in una come la F.I.T.D.S. che pratica attività con armi da fuoco.

Non è necessario ribadire che tali fatti già da soli se portati a conoscenza dell'autorità di Polizia competente avrebbero dato adito ad immediato avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca del titolo di porto d'armi, qualora in vigenza ed al conseguente divieto di detenzione delle armi.

L'ulteriore conferma che il Caroselli abbia un atteggiamento molto discutibile, censurabile ed assolutamente non condivisibile viene proprio dalle dichiarazioni rese dell'altro teste, Sig. Giuseppe Isopo che all'udienza del 8 Settembre interrogato sui fatti di cui al procedimento di cui si verte così ha risposto: *"Domanda che ruolo ha nella FITDS che ruolo aveva in occasione della gara del 30 aprile-1 maggio 2022 e cosa ha visto. ADR Io non ho visto nulla perché non ero fisicamente presente dove si sono svolti i fatti. Ero Match Director. La moglie del Caroselli, che è*

venuta da me piangendo, mi ha chiesto di accompagnare a casa lei e la figlia poiché il Caroselli aveva picchiato quest'ultima. Abbiamo recuperato la figlia in lacrime per strada. Nel tragitto la ragazza mi ha riferito che Caroselli le avrebbe dato degli spintoni e patte nella testa. La madre ha dichiarato era preoccupata e non sapeva come comportarsi se denunciare il fatto oppure no alle autorità perché aveva timore del Caroselli e delle reazioni che avrebbe potuto avere. Domanda: Perché la signora aveva paura? ADR Per il carattere del Caroselli che si infiamma subito, è un po' irruento. Dopo quell'evento non sono più andato al campo. Domanda Quando è rientrato al campo è stato informato di quanto accaduto da qualcuno? ADR del fatto me ne ha parlato anche lo State Officer, Frank Gelfusa. Domanda Ha segnalato il fatto alla Procura Federale? ADR non ho comunicato il fatto alla Procura Federale perché non sapevo di doverlo fare non avendo diretta attinenza con la competizione sportiva.

Ebbene le dichiarazioni del teste Isopo hanno delineato oltre ogni ragione di dubbio quale sia il *modus vivendi* del Caroselli ed essenzialmente hanno evidenziato in quale stato emotivo di paura e timore si trovassero sia la compagna dello stesso Sig.ra Zhulcynska Lyubov che la figlia Sig.ra Alina Lyubov, che hanno candidamente ammesso al teste Isopo di aver paura delle reazioni del Caroselli e per tali motivi non sapevano se denunciare il fatto o meno alle competenti Autorità.

Ovviamente data la soggezione psicologica delle due donne al Caroselli il Tribunale, per ragioni di sicurezza ed incolumità delle stesse, oltre che per evidenti ragioni di carenza di terzietà ed imparzialità delle loro dichiarazioni, ha ritenuto di non accogliere le istanze della difesa volte alla loro escussione come testimoni.

In considerazione quindi delle prove gravi precise e concordanti acquisite sia documentalmente che nel corso dell'istruttoria del presente giudizio, questo Tribunale Federale non può che applicare al deferito la sanzione massima prevista dal Regolamento di Giustizia e disciplina della F.I.T.D.S. anche in considerazione dello *status* di pregiudicato del Caroselli come risulta dalla lettura degli atti del procedimento FITDS 2024/0001 poi definito con provvedimento di applicazione consensuale della sanzione senza incolpazione dell'11 febbraio 2025 n. prot. 1009.

In ordine alle violazioni contestate alla A.S.D. Shooting Area Barbarasco, in persona del suo legale rappresentante Alberto Caroselli, questo Tribunale ritiene raggiunta pienamente la prova delle contestazioni sollevate dalla Procura Federale in virtù del fatto che il legale rappresentante della stessa A.S.D. risulta essere proprio il Sig. Alberto Caroselli.

In questo caso la responsabilità oggettiva della A.S.D. nei confronti del tesserato prevista dall'articolo 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, è pienamente applicabile al caso di specie essendo il deferito anche legale rappresentante della A.S.D. Shooting Area Barbarasco.

Non avrebbe senso sanzionare il Sig. Caroselli senza implicare l'associazione sportiva di cui lo stesso ha la gestione operativa.

Infine in merito alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale per la mancata denuncia alla Procura Federale dei fatti contestati al deferito al capo c di incolpazione, e riferito ai testi Sigg.ri Luciano Gattavecchia e Giuseppe Isopo, il Tribunale decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per quanto di spettanza e competenza.

Il Tribunale, pertanto, letti gli articoli sopramenzionati, per ciò che attiene al deferimento del Sig. Alberto Caroselli ritiene concretizzati i fatti contestati in tutti e tre i capi di incolpazione e

conseguentemente, accertata e valutata l'estrema gravità degli stessi, con particolare riferimento al capo c di incolpazione, oltre tutte le altre circostanze del caso, compreso lo status di recidiva del deferito, essendo già soggetto ad applicazione della pena concordata prima del giudizio di incolpazione, nel procedimento n. 001/2024, ritiene opportuno comminargli la massima sanzione applicabile e quindi la pena della radiazione. In relazione alla A.S.D. Shooting area Barbarasco in considerazione dello status di incensuratezza della stessa, ed in considerazione del fatto che in futuro la gestione dell'associazione debba necessariamente essere improntata ai valori di *fair play* e correttezza previsti dalla norma ritiene congruo comminare la pena di mesi 22 di sospensione.

Si ritiene, pertanto perfezionata l'infrazione così come integralmente contestata dalla Procura Federale quindi i deferiti devono essere dichiarati responsabili delle contestazioni ascritte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della F.I.T.D.S

Letti

Gli atti ed i documenti del procedimento,

Visto

l'articolo 53 del R.G.S.

*** D I C H I A R A ***

I deferiti Sig. Alberto CAROSELLI (c.f. _____) - tesserato FITDS n. _____
AMATORE (iscritto e Presidente della A.S.D. Shooting Area Barbarasco),
mail _____ e ASD Shooting Area BARBARASCO (pec _____)
_____) c.f. _____ in
persona de legale rappresentante *pro tempore* Alberto Caroselli, entrambi difese
dall'avvocato Paolo Ravaglioli, del foro di Roma responsabili di tutte le violazioni così come
formulate nei capi di incolpazione dal Procuratore Federale e per l'effetto

*** C O M M I N A ***

Al deferito Sig. Alberto CAROSELLI (c.f. _____) - tesserato FITDS n. _____
AMATORE (iscritto e Presidente della A.S.D. Shooting Area Barbarasco),
mail _____ la sanzione della radiazione consistente nell'esclusione
in via definitiva di affiliati, aderenti, tesserati, o di altri soggetti dell'ordinamento federale
dall'elenco della F.I.T.D.S.;

Alla deferita ASD Shooting Area Barbarasco (pec _____) c.f. _____
_____ in persona de legale rappresentante pro
tempore Alberto Caroselli la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere
tutte le funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per
attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo di mesi 22.

Sentenza immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S.

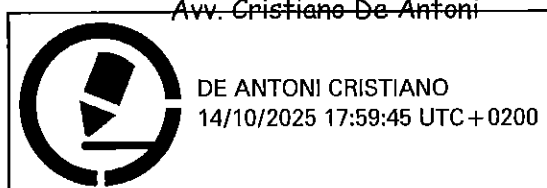
Si comunichi tempestivamente, come da regolamento, ed a cura della segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.T.D.S. a tutte le parti, ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Dato a Roma il 14 Ottobre 2025

Il Presidente del Tribunale Federale
estensore

Avv. Cristiano De Antoni

Il vice Presidente
Avv. Maurizio RICCI



Il Giudice componente
Avv. Stella Frasca

Firmato digitalmente da: Maurizio Ricci
Luogo: Forlì
Data: 14/10/2025 17:55:40



Firmato digitalmente da:
STELLA FRASCA'
14/10/2025 17:49

